

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CG)

1. OGGETTO

Oggetto della presente proposta di Contratto è la somministrazione di Energia Elettrica (di seguito anche solo EE) da parte del fornitore Minerva Energia S.r.l. (di seguito Minerva), al Cliente Finale (anche Cliente, anche CF), identificato nell'allegato, presso il/i Pod indicati negli Allegati Contrattuali. Le presenti Condizioni Generali (di seguito CG) sono integrate e completate dai seguenti allegati: Condizioni Economiche energia elettrica/ (di seguito CE), Scheda Anagrafica dei Punti di Prelievo Fornitura (di seguito PP), eventuali allegati fiscali. Le disposizioni contenute negli altri allegati contrattuali prevalgono sulle CG.

1.1 Il Cliente dichiara di essere **libero da precedenti vincoli contrattuali** (in caso contrario, il Cliente conferisce sin d'ora mandato a Minerva per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal contratto in essere), **da obbligazioni insolute** nei confronti del precedente fornitore, del distributore o del trasportatore di energia elettrica, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di Minerva.

1.2 Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la **veridicità e la correttezza dei dati forniti** a Minerva e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

1.3 Ogni **riferimento**, nelle presenti CG e nei relativi allegati, a **norme legislative e/o regolamentari include**, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche ed integrazioni delle medesime (di seguito smi). Le fonti normative citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).

2. DEFINIZIONI

• **"ARERA"**: dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it). • **"Terna"**: gestore della rete di trasporto nazionale di energia elettrica. • **"Cliente Finale"** o **"Cliente" (CF)**: è il Cliente che acquista energia elettrica per uso proprio. • **"Cliente finale multisito"**: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'EE in più punti di prelievo. • **"Codice di Rete di Distribuzione"**: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato da ARERA. • **"Contratto"**: l'accordo per la fornitura di EE disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché dagli allegati individuati all'art. 1.1 • **"Delibere"**: provvedimenti emanati da ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, reperibili sul sito internet di cui sopra. • **"Distributore"**: distributore di energia elettrica territorialmente competente. • **"Mercato regolamentato"**: sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia previsti dalla delibera 156/07 e smi • **"PdP"** o **"PoD"**: punto di prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l'EE. • **"Proposta"**: documento con il quale il Cliente Finale propone a Minerva di concludere un Contratto di somministrazione di EE. • **"Rete di distribuzione energia elettrica"**: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la

trasformazione di EE su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. • **"Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica"**: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.

3. CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto di fornitura si conclude al momento dell'accettazione della presente proposta da parte di Minerva che dovrà essere comunicata in forma scritta o attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione della stessa, entro 20 giorni solari dalla stipula. Tale accettazione annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi tra le parti.

3.2 Il contratto s'intende stipulato a tempo indeterminato (salvo diverse indicazioni previste dall'allegato CE).

3.3 La **fornitura avrà inizio** compatibilmente con la scadenza/recesso del contratto di fornitura di EE del Cliente in essere con altro fornitore, in caso di nuova fornitura o riattivazione avrà inizio compatibilmente con i tempi definiti da ARERA, e subordinatamente alle regole tecniche ed amministrative del distributore locale per l'attivazione dei servizi di cui all'art.5. Qualora per cause non imputabili a Minerva la data di inizio della fornitura per ciascun PdP non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva. Minerva, in tal caso, darà tempestiva comunicazione al Cliente con le stesse modalità di cui all'art. 3.1. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza delle CE verrà anticipata in base alla data di inizio fornitura. In ogni caso Minerva considererà valida la data di partenza dichiarata dal Cliente che si impegna a manlevare fin da ora Minerva da eventuali responsabilità dovute all'inizio della fornitura in data anteriore o posteriore a quella prevista dagli accordi con il fornitore precedente.

3.4 L'efficacia del presente Contratto è condizionata dal fatto che la fornitura al Cliente non risulti sospesa/interrotta per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching, poiché, in tal caso, Minerva, ai sensi dell'art. 6.2 della delibera ARERA ARG/elt 04/08, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching inoltrata al distributore.

3.5 Il Cliente s'impegna a comunicare, anche su richiesta di Minerva, ogni variazione al ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE, RINNOVO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

4.1 Per le Condizioni Economiche, si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato CE.

4.2 Con riferimento ai contratti a scadenza senza tacito rinnovo o in assenza di altra indicazione nelle CE, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata nell'

allegato CE in vigore, Minerva proporrà per iscritto le nuove condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CE, mediante raccomandata a/r. In caso di mancato recesso entro tale termine, le nuove condizioni economiche s'intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora Minerva non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, per il periodo intercorrente tra il termine delle condizioni economiche di fornitura ed il tempo necessario per trovare un accordo tra le parti, Minerva garantisce la prosecuzione della/e fornitura/e alle condizioni economiche stabilite con decreto ministero per lo sviluppo economico del 23 Novembre 2007 mercato salvaguardia/maggior tutela.

4.3 La somministrazione da parte di Minerva avrà inizio nel rispetto della normativa relativa all'attivazione dei servizi di cui all'art. 5 e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Minerva. L'inizio della somministrazione si deve ritenere subordinato all'attivazione, da parte dei soggetti competenti, dei servizi di cui all'art. 5.

4.4 Il Cliente riconosce che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore, a provvedimenti di Pubbliche Autorità, a cause di oggettivo pericolo, a ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non costituiranno in nessun caso in capo al Cliente diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di Minerva né a ridurre gli importi eventualmente dovuti. Minerva s'impegna comunque a comunicare tempestivamente al Cliente tali eventualità, qualora ne venga a conoscenza. In caso di interruzione/mancata erogazione della fornitura, dovute a quanto sopra riportato, non sarà obbligo di Minerva garantire modalità alternative di somministrazione.

4.5 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza del fatto che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni di tensione /frequenza, micro-interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc, attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente ed il distributore locale, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore e dal successivo art. 5. In nessun caso Minerva potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, di danni causati dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei PdP/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del Cliente stesso. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva competenza del distributore locale al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione predisposti dal distributore locale stesso. Il numero del pronto intervento del distributore è indicato in fattura.

4.6 L'EE fornita ai sensi del presente Contratto non può essere utilizzata presso **siti diversi** da quelli contrattualmente previsti, né può essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'EE/ fornita da Minerva secondo quanto stabilito nel presente Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio ed impegnandosi a manlevare e tenere indenne Minerva da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso

diverso/improprio della fornitura che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.

5. CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E MANDATO CONNESSIONE

5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce **mandato gratuito senza rappresentanza** a Minerva per la stipula del Contratto di **trasporto, distribuzione e dispacciamento** (compreso il servizio di misura) per il/i PdP oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare a Minerva tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Minerva, di contro, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a rendere operativi tutti i servizi previsti dal presente articolo.

5.2 Il Cliente, in aggiunta ai prezzi di cui all'allegato CE, sarà tenuto al pagamento di un ulteriore eventuale corrispettivo - conguaglio compensativo – di importo pari a quanto previsto all'Art. 21 della delibera ARERA 278/07 e s.m., limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'Art. 20 della medesima delibera. Più in generale, qualsiasi **ulteriore onere definito dalle Autorità** competenti, in materia di EE, verrà addebitato con le modalità, la decorrenza ed i limiti da queste previste ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell'ARERA o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo, ad esclusione di quelli relativi alla materia prima, gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provedimento e, pertanto, Minerva potrà modificare il Prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate (di seguito "Prezzo Modificato").

5.3 Il Cliente conferisce **mandato gratuito con rappresentanza** a Minerva per la stipula del contratto di **connessione** dei PdP per l'esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei PdP alla rete elettrica (**ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc**). Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Minerva. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PdP ex delibera 333/07 e 348/07. Per quanto concerne le forniture in media tensione, l'esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a Minerva i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719 c.c.

5.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.

6. OBBLIGHI FISCALI

6.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Minerva e senza facoltà di rivalsa e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.

6.2 Ai fini del T.U. Accise D.Lgs. 504/95 e s.m.i., Minerva s'impegna ad applicare le **accise sul consumo** di EE ai propri Clienti, ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s'impegna, alla data di sottoscrizione del contratto, compilando apposita modulistica ed allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, a Minerva eventuali agevolazioni/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per la fornitura di EE. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del contratto. Si ribadisce che per la fornitura di EE, l'applicazione del regime di esenzione totale o parziale dall'accisa è subordinata all'autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi di EE, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Minerva, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Minerva fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o ad Enti Pubblici.

6.3 Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 633/72 e s.m.i., il Cliente, qualora benefici di un **regime IVA** diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Minerva, prima di procedere all'applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.

6.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Minerva, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.

6.5 Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Minerva da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.

6.6 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso con relativo onere a carico della parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.

7. GARANZIE, FATTURAZIONE, MISURE, PAGAMENTI, MOROSITÀ

7.1 Le garanzie sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato CE.

7.2 Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dall'allegato CE.

7.3 Minerva emetterà le fatture sulla base delle informazioni ricevute dai distributori locali competenti secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. Qualora tale informazione non fosse disponibile in tempi compatibili con la regolare fatturazione, verrà emessa una fattura composta da un **acconto** pari alla somma

degli oneri previsti dal Contratto, calcolato sulla base del miglior dato di consumo disponibile.

7.4 In assenza del dato di consumo comunicato dal distributore, la fatturazione avverrà sulla base del miglior **dato di consumo** a disposizione di Minerva. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PdP, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente e riportato nelle CE.

7.5 Successivamente, potrà essere emesso un **conguaglio** comprensivo di tutti gli oneri di cui ai punti precedenti, calcolato considerando i dati ufficiali forniti dai distributori competenti. Minerva addebiterà o accrediterà gli importi relativi ad eventuali conguagli anche negli anni successivi al termine della fornitura, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente.

7.6 Il Cliente ha diritto a far **verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura di EE**, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso Minerva è sempre esonerata per ogni responsabilità relativa alla misura.

7.7 Qualsiasi **contestazione relativa alla fatturazione** dovrà essere inviata a Minerva secondo le modalità indicate all'art 9.1.

7.8 Il Cliente s'impegna ad effettuare il **pagamento** entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. Il pagamento, ai sensi dell'art. 1462 c.c., non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né il Cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.

7.9 In caso di ritardato/mancato pagamento delle fatture, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, è facoltà di Minerva applicare al Cliente, sugli importi fatturati per la fornitura di EE gli **interessi moratori**, come previsto da Art. 5 D.Lgs. n. 231/2002. Ove venga eccezionalmente attivata la **cessione del credito**, gli interessi moratori saranno quelli previsti dall'Istituto cui sarà ceduto il credito.

7.10 In caso di **mancato pagamento** della fattura di EE, Minerva, costituirà in mora il Cliente ai sensi della delibera ARG/elt 4/08. Decorso tale termine, in caso di persistenza dello stato di morosità, ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 67/2013 s.m.i., Minerva, si riserva di chiedere all'impresa distributrice, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di EE. Nel caso di Clienti finali connessi in **bassa tensione**, qualora siano dotati di misuratore elettronico, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una **riduzione della potenza** ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensione della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all'impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall'art. 79 lett. a) e b) delibera ARERA n. 333/07 s.m.i., Minerva potrà richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 04/08 e dalle altre norme in materia. In tal caso Minerva, qualora il Cliente non

provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere il contratto di trasporto relativamente ai PdP interessati e provvederà a trasferirli nel contratto di trasporto del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. Minerva si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Minerva è altresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel mercato di salvaguardia.

7.11 Con particolare riferimento agli artt. 7.9 e 7.10, il Cliente, in caso di solleciti, può comunicare l'avvenuto pagamento secondo le modalità ed agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, allegando copia della disposizione di pagamento. Qualora perdurasse lo stato di morosità, saranno addebitati al Cliente, nella fattura successiva, Euro 20,00 per spese amministrative di sollecito e recupero crediti. In ogni caso saranno addebitati tutti gli oneri previsti dall'ARERA a carico del cliente moroso. Nel caso in cui si dovesse procedere a disalimentazione ai sensi dei punti 9 e 10 del presente articolo, Minerva si riserva la facoltà di fatturare al Cliente 50 Euro a titolo di penale, unitamente a tutti gli altri costi di cui sopra.

8. MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1 S'intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie.

8.2 In ogni caso Minerva avrà facoltà di variare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni del Contratto: tali variazioni saranno proposte al Cliente per iscritto, con un preavviso minimo di tre mesi. Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tali proposte, il Cliente non abbia comunicato, a mezzo di raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto senza oneri secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 144/07 smi, le medesime s'intenderanno accettate ed il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata a Minerva, che non potrà comunque precedere il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte.

8.3 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Minerva ad altra società. La cessione, ai sensi dell'art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Minerva.

8.4 Il Cliente non potrà neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di Minerva sostituire a se' altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, vulture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il presente Contratto ad altro soggetto, dovrà dare comunicazione a Minerva a mezzo di raccomandata a/r con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.

8.5 Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche, di cui al presente articolo, Minerva continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti. In ogni caso e salvo l'esplicita accettazione da parte di Minerva, Cliente e Subentrante saranno responsabili in solido per le forniture ricevute dal momento del subentro.

9. COMUNICAZIONI, RECLAMI, VARIAZIONI E FORO COMPETENTE

9.1 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax/e- mail presso gli indirizzi di seguito indicati; in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione. Eventuali reclami da parte del Cliente, potranno essere inviati tramite un reclamo scritto contenente almeno i seguenti elementi identificativi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (energia elettrica). I reclami dovranno essere inviati a Minerva all'indirizzo di seguito riportato. Le parti eleggono il domicilio presso i seguenti indirizzi: Fornitore: Minerva Energia Srl. Via Matteotti 26 – 28021 Borgomanero (NO) - 0322 91958083

9.2 Il Cliente è tenuto a comunicare a Minerva, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r, ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione della comunicazione stessa, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.

9.3 Fatta in ogni caso salva l'intrasferibilità del Contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a Minerva entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, Minerva avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l'esatta indicazione del nominativo del Cliente.

9.4 La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Il Foro competente per qualsiasi controversia tra Cliente e Minerva, è quello di Novara.

10. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE

10.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà del Fornitore risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto nei seguenti casi: a. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento RID (ove previsto dalle CE); b. modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Minerva; esito negativo della verifica dell'affidabilità del Cliente; c. qualora i dati forniti dal Cliente a Minerva non risultassero veritieri; d. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Minerva; mancata

comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e. impiego di EE in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di EE; impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f. qualora, in relazione ad uno o più PdP, non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CE o nell'allegato PP; g. sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE con altri fornitori.

10.2 Inoltre è facoltà di Minerva risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto in caso di ritardato/mancato pagamento, protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza della fattura, come previsto dal precedente art. 7, ovvero per mancata prestazione/ricostituzione della garanzia.

10.3 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, fermo restando l'impegno delle parti ad una rinegoziazione basata sul temperamento dei rispettivi interessi, prima di esercitare tale facoltà. La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il Contratto s'intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l'impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le cause di forza maggiore includono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (sono esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall'art 3 co. 1, legge n. 136/2010 e smi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 8 della medesima legge, Minerva, ove tenuta, s'impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

12. DIRITTO DI RECESSO

12.1 Ai sensi della delibera ARERA 144/07 e smi, il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore in qualunque momento e senza oneri, a decorrere dall'inizio della fornitura, inviandone comunicazione scritta a Minerva a mezzo di raccomandata a/r, anche tramite il nuovo fornitore, con termine di preavviso di: a) tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, nel caso di Cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione, per l'EE, salvo il diritto del Cliente a recedere alla data di scadenza delle Condizioni Economiche, qualora quest'ultima fosse antecedente alla scadenza dei tre mesi, salvo il disposto dell'art. 4.2. b) nel caso in cui il Cliente abbia anche uno solo dei siti connesso in media o alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di dodici mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo il diritto del Cliente a recedere alla data di scadenza delle Condizioni

Economiche, qualora quest'ultima fosse antecedente alla scadenza dei dodici mesi salvo il disposto dell'art. 4.2.

12.2 Nel caso in cui il Cliente Finale cambi fornitore prima delle scadenze previste dal comma precedente ovvero nel caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi titolo, Minerva applicherà al Cliente i corrispettivi economici stabiliti dalle CE per i volumi previsti di consumo non forniti fino alla data di fine contratto, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del recesso anticipato del Cliente.

12.3 In ogni caso il Cliente al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, senza il fine di cambiare esercente, può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta a Minerva a mezzo raccomandata a/r, con termine di preavviso di un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte di Minerva.

12.4 Ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA n. 144/07 è riconosciuta a Minerva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

12.5 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il fornitore, si impegna a manlevarlo e tenerlo indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo/spesa correlata a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PdP. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a Minerva gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni o penali che Minerva dovesse sostenere per le forniture ricevute sino all'effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore.

13. RISERVATEZZA

13.1 Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa, ciascuna Parte s'impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.

13.2 È in ogni caso facoltà di Minerva menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di energia cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di EE mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.

14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti al fine di concludere il presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Sottoscrivendo il presente contratto dichiarano altresì di aver preso visione delle reciproche informative privacy rese ai sensi della normativa vigente.

15. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE BENEFICI

15.1 Minerva, in qualità di mandatario dei contratti di cui all'art. 5, potrà partecipare ad eventuali procedure di assegnazione di EE in corso di fornitura, indette dagli organi competenti, relativamente al periodo di fornitura. Il Cliente s'impegna, per tutta la durata del Contratto, a non partecipare in proprio a dette procedure e a rilasciare, se del caso, apposito mandato gratuito scritto a Minerva.

Data: ____/____/____

15.2 I corrispettivi indicati nelle CE includono eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di cui sopra. Qualora tali importi dovessero compromettere l'equilibrio contrattuale, le parti potranno procedere a rinegoziazione sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Contratto: art. 3 (conclusione e durata del contratto); art. 4 (condizioni economiche, rinnovo e caratteristiche della fornitura); art. 5 (contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento e mandato connessione); art. 6 (obblighi fiscali); art. 7 (garanzie, fatturazione, misure, pagamenti, morosità); art. 8 (modifiche e cessione del contratto); art.9 (comunicazioni, reclami, variazioni e foro competente); art.10 (clausola risolutiva espressa ed impossibilità sopravvenute); art. 12 (diritto di recesso); art. 13 (riservatezza); art. 14 (tutela dei dati personali); art 15 (procedure di assegnazione benefici);

Data: ____/____/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare il presente Contratto in ogni sua singola parte, composto dalle CG di fornitura di energia elettrica e dagli altri allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto l'allegato CE, ove sono contenuti i dettagli economico – commerciali dell'offerta, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera ARERA ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera. Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (iva/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire a Minerva i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti a Minerva. Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'articolo 15 delle condizioni generali di contratto, nonché l'informativa di Minerva, esprime il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità commerciali e/o di marketing attraverso sms o fax
- per finalità commerciali e/o di marketing mediante l'impiego del telefono

Data: ____/____/____

Minerva Energia

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Clienti e Prospect -

Minerva Energia S.r.l. (**"Minerva Energia"** o la **"Società"**), consapevole dell'importanza della tutela dei dati personali, nella propria qualità di titolare del trattamento, informa i propri clienti che, nella stipula e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, la stessa può trattare i dati personali dei clienti stessi (se persone fisiche) o quelli delle relative persone di contatto (quali legale rappresentante e referenti – in caso di persone giuridiche) (congiuntamente, **"Interessati"**). Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia. Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (**"Regolamento"**), Minerva Energia fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione e ai trattamenti dei dati raccolti durante il rapporto contrattuale, riservandosi il diritto di aggiornarla in qualsiasi momento con conseguente comunicazione agli Interessati.

1. Tipi di dati raccolti. All'atto della stipulazione e durante l'esecuzione dei contratti con i propri clienti, Minerva Energia può trattare i seguenti dati personali degli Interessati – così come volontariamente fornite dai propri clienti (i **"Dati"**): (i) dati anagrafici; (ii) dati di contatto; (iii) ulteriori dati necessari per l'esecuzione del contratto; (iv) dati bancari.

2. Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- dare esecuzione al contratto e fornire al cliente informazioni utili in merito all'esecuzione dello stesso.* La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui il cliente è parte;
- monitorare l'esecuzione del contratto sottoscritto con il cliente per controllo di gestione.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte al fine di offrire il miglior servizio possibile;
- assolvere obblighi derivanti dalla legge.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è costituita dall'art. 9 par. 2 lett. f) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

3. Periodo di conservazione dei Dati. I Dati raccolti per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d. saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e poi immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali e contabili o per adempiere ad altri obblighi di legge e documentare le attività svolte. I Dati saranno conservati nei termini previsti dalle predette normative.

4. Modalità del trattamento. I Dati saranno trattati, da personale di Minerva Energia a ciò espressamente autorizzato, con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e cartacei (così come su ogni ulteriore supporto idoneo) e organizzati in data base. Nel corso del trattamento saranno osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei Dati non comporta processi decisionali automatizzati.

5. Conferimento dei Dati. Il conferimento dei Dati è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto con Minerva Energia ed è quindi obbligatorio per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d.; in mancanza, Minerva Energia non potrà stipulare e tanto meno dare esecuzione al contratto con il cliente.

6. Comunicazione dei Dati. I Dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l'interesse di accedere ai Dati stessi da norme nazionali o dell'Unione europea; (ii) società, associazioni, studi professionali, professionisti che prestino servizi ed attività per conto di Minerva Energia in qualità di **"Responsabile del Trattamento"** per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti (**"Responsabili"**). I nominativi dei Responsabili del trattamento sono riportati in un elenco aggiornato richiedibile ai recapiti indicati al punto 9. I Dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dei Dati in Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. Minerva Energia potrebbe trasferire i Dati al di fuori dello SEE qualora gli Utenti Del Dispacciamento abbiano sede in Paesi Terzi. Nello specifico, i Dati potrebbero essere trasferiti in Svizzera, ove ha sede uno degli UDD. Tale trasferimento è effettuato ai sensi dell'art 45, par. 1 del Regolamento e della Decisione di Adeguatezza del 26 luglio 2000, (2000/518/EC).

Al di fuori di tale evenienza, Minerva Energia non trasferisce i Dati in paesi situati fuori dal SEE o a enti od organizzazioni internazionali.

8. Diritti degli Interessati. Gli Interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento, tra cui:

- richiedere informazioni su: (i) origine dei Dati; (ii) finalità e modalità del trattamento; (iii) logica applicata in caso di uso di strumenti elettronici; (iv) estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

- ottenere: (i) l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; (iii) la limitazione del trattamento dei Dati; (iv) la copia dei Dati in formato standard.

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento effettuato:

- per fini di ricerca scientifica, storica o di ricerca statistica e ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, laddove tale opposizione sia fondata su motivi connessi alla sua situazione particolare;
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
- ai fini di invio di materiale promozionale e pubblicitario e di marketing diretto;

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato e sulla base del quale è giustificato il trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca.
 - proporre, qualora ritengano che il trattamento dei Dati violi la normativa, reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
- L'Autorità di controllo italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul [proprio sito web](#).

9. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Minerva Energia S.r.l. (Partita Iva n. 02503430031), con sede legale in Via Matteotti, 26, 28021– Borgomanero (NO), in persona del legale rappresentante pro tempore. Minerva Energia può essere contattata al seguente indirizzo: info@minervaenergia.it. Per esercitare i diritti sopra elencati, l'Interessato potrà contattare il D.P.O. Avv. Garippa Giovanni al seguente indirizzo mail info@studiogarippa.it o Pec avv.garippa@pec.it.

Firma e timbro per presa visione

Luogo, data
